

Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 30.03.2018

CALDAIE A CONDENSAZIONE GENERATORI AD ARIA A CONDENSAZIONE

- a) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente (η_s) $\geq 90\%$, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
- b) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- c) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.

CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito⁽¹⁾.

PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere **dotati di impianto termico**, come definito dalla nostra FAQ n.24
<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>.

ENTITA' DEL BENEFICIO

interventi di tipo a) **detrazione del 50%** ⁽²⁾ delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018;
b) e c) **detrazione del 65%**;

il **limite massimo di spesa** ammissibile è di **30.000 €** per unità immobiliare.

(1) Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017

(2) Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 si applica l'aliquota del 65%

REQUISITI DELL'INTERVENTO:

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- deve configurarsi come **sostituzione totale o parziale** del vecchio generatore termico e non come nuova installazione;
- il nuovo generatore di calore a condensazione può essere **ad aria o ad acqua**;
- **tutti gli interventi**, ove tecnicamente possibile, **sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica** corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente, con l'esclusione degli impianti di climatizzazione invernale, progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C⁽³⁾;
- **interventi di tipo a) l'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente** deve essere $\eta_s \geq 90\%$ ⁽⁴⁾
- **interventi di tipo b)**, oltre al precedente requisito, devono essere installati sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle **classi V, VI oppure VIII** della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- **interventi di tipo c) il rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile deve essere $\geq 93 + 2 \log P_n$ ⁽⁵⁾**;
- **tutti gli interventi**, nel caso di impianto con **potenza termica utile ≥ 100 kW**, oltre ai precedenti requisiti:
 - deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
 - deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili;
 - il sistema di distribuzione deve essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

SPESE AGEVOLABILI:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
- spese per l'adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

"Scheda descrittiva dell'intervento", da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo

⁽³⁾ Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 a cura dell'installatore e, quando prevista, la relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 192/05 redatta a cura del tecnico abilitato, riporta le motivazioni.

⁽⁴⁾ Valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;

⁽⁵⁾ "log Pn" è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e per valori di Pn > 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere⁽⁶⁾.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:

-Impianti di potenza utile nominale <100 kW:

Interventi di tipo:

- a) scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte dell'informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n.813/2013, riportante il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s
- b) schede prodotto o caratteristiche tecniche di cui alla superiore lettera a) riportante il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s e scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

per tutti gli interventi:

- **certificazione del produttore** (o fornitore o importatore) **delle caldaie e delle valvole termostatiche** a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;

Impianti con potenza nominale del focolare ≥ 100 kW:

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato⁽⁷⁾** (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.

E inoltre, per tutti gli impianti:

- **originale della documentazione inviata all'ENEA**, debitamente firmata;

di tipo amministrativo:

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/caldaie_condensazione.pdf

⁽⁶⁾ La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate.

⁽⁷⁾ In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);